

OGGETTO: CONTRATTO CON WIND TRE S.P.A. TELEFONIA MOBILE PER TELEFONINI IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI, ALL'UFFICIO TECNICO E AI CUSTODI FORESTALI. CIG. ZD82A17504

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2015 il Comune di Valdaone mediante la fusione dei Comuni di Bersone, Daone e Praso il quale subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Bersone, Daone e Praso.

Ricordato che il Comune di Daone aveva provveduto ad instaurare con Wind Tre S.P.A. alcuni contratti di fornitura, per la telefonia mobile relativa ai telefoni cellulari in dotazione agli operai comunali e ai custodi forestali.

Dato atto che si è provveduto al subentro dei contratti dal Comune di Daone al Comune di Valdaone;

Valutata la necessità di modificare i contratti in essere, i quali non rendono disponibile il traffico internet, ad oggi sempre più necessario per gestire le comunicazioni dell'ente;

Premesso che:

- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), in vigore dal 1° gennaio 2016, contiene disposizioni per il rafforzamento dell'acquisizione centralizzata ed il conseguimento di maggior economicità ed efficienza negli approvvigionamenti di beni e servizi;
- il comma 494 modifica l'articolo 1, comma 7, terzo e il quarto periodo, del decreto legge n. 95 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012), rafforza la regola per cui, nelle categorie merceologiche menzionate, telefonia fissa e mobile, carburanti extra-rete e rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (elenco ISTAT) a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, sono tenute ad avvalersi delle convenzioni o degli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP o dalla centrale di committenza regionale (nel nostro caso APAC) ovvero ad esperire autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione (ad es. gare telematiche o mercato elettronico);
- l'art. 36 ter 1, comma 6, della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.ii. prevede che "Quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni previste dal comma 5 le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.";
- ai sensi dell'art. 1, comma 7 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i., il presente affidamento rientra in categoria merceologica per la quale, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip spa e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455 della L. 27 dicembre 2006 n. 296;

Evidenziato che la "Convenzione Telefonia mobile 7" stipulata da CONSIP S.P.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle finanze ha come fornitore del servizio Telecom Italia S.P.A., ma che lo stesso fornitore non è in grado di garantire la copertura di rete sul territorio del Comune di Valdaone;

Rilevato che sul mercato risultano essere disponibili due fornitori che garantiscano la copertura del segnale telefonico (anche di emergenza/soccorso) e di rete su tutto territorio del Comune di Valdaone, Wind Tre S.p.A. e Iliad Italia S.p.A., dei quali il secondo non offre tariffe per aziende e amministrazioni pubbliche;

Dato atto quindi che Wind Tre Spa risulta essere l'unico gestore che può fornire il servizio necessario all'Amministrazione Comunale, necessario al personale comunale per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali sul territorio comunale;

Vista la presenza sul mercato elettronico sul portale CONSIP S.P.A. di un'offerta da parte di Wind Tre Spa, consistente in:

- 50 GIGA mensili di traffico internet in condivisione tra le 9 sim intestate al Comune di Valdaone;
- 500 minuti di chiamate mensili per ogni sim;
- 500 messaggi mensili per ogni sim;
- Chiamate illimitate con i numeri di rete fissa aziendale;

Vista l'offerta meglio dettagliata dallo stesso fornitore con nota di cui al prot. 7702 del 04.10.2019, che proponeva un prezzo scontato, con una spesa mensile di €84,00.= oltre IVA 22% per 24 mesi a cui aggiungere €140,00.= oltre ad IVA 22% una tantum per l'attivazione del piano tariffario;

Quantificata pertanto la spesa per i primi 24 mesi in €2.156,00.= oltre ad IVA 22%, e quindi per complessivi €2.630,32.;

Evidenziato che, al termine dei 24 mesi previsti dall'offerta, il canone sarà quello di listino, senza applicazione di sconti, pari a mensili €110,00.= oltre IVA 22%, per una spesa annuale di €1.320,00.= oltre IVA 22%, cioè complessivi €1.610,40.=.

Richiamata la L.P. 19.07.1990, n. 23 ed in particolare l'articolo 21, 4° comma, che consente il ricorso a trattativa diretta per la scelta del contraente per importi di contratto fino a €46.400,00.= al netto di oneri fiscali, giustificata, tra l'altro, sia dalla convenienza economica dell'offerta presentata, sia dall'affidabilità, serietà e capacità della ditta individuata.

Visto quanto citato dall'art. 7 comma 3 della L.P. 9 marzo 2016 n.2, non si procede alla suddivisione della fornitura in lotti in quanto trattasi di incarico non suddivisibile in quanto unico possibile fornitore.

Ricordato che il rapporto intercorrente tra enti committenti e ditte destinatarie dell'incarico deve reggersi, per natura e garanzia di risultati, su uno specifico rapporto di fiducia basato su una verifica dell'adeguatezza dei mezzi e tecniche professionali, tenendo anche conto dei precedenti lavori svolti.

Viste le Linee guida dell'Anac n. 4 del 26 ottobre 2016, n. 1097, e alle motivazioni addotte dal Consiglio di Stato nell'Adunanza della Commissione speciale del 26.01.2018 n.361 paragrafo 3.7, che riporta la possibilità di invito del precedente affidatario in relazione al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto.

Riscontrata quindi l'opportunità di aderire all'offerta presentata da Wind Tre Spa con nota prot. 7702 del 04.10.2019, stanti la rispondenza di quanto offerto alle necessità del Comune del Valdaone, la convenienza, l'affidabilità, la serietà e le capacità del fornitore;

Richiamato l'art. 10 "Bilanci di previsione finanziari" comma 3, lett. b), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, descrittivo delle fattispecie contrattuali per le quali è possibile procedere all'assunzione degli impegni di spesa sugli esercizi non considerati nel bilancio di previsione "*...spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'articolo 1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.*", nonché l'allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo relativo al "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" ed in specifico il punto 5. "Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa" con riferimento alla voce 5.1 che disciplina, ribadendole, le fattispecie di contratti per i quali è possibile l'assunzione delle obbligazioni concernenti le spese correnti per gli esercizi non considerati nel bilancio di previsione "*....spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, di leasing operativo, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 c.c., delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento.*"

Valutato che, in base al combinato disposto degli articoli 1677 e 1559 del Codice Civile, il contratto di utenza telefonica è inquadrabile come un rapporto di fornitura-appalto continuativo di servizi, (art. 1677 c.c.), al quale sono applicabili in quanto compatibili le norme dell'appalto e quelle relative al contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.);

Valutato, pertanto, che la spesa derivante dal contratto oggetto del presente provvedimento possa rientrare nelle deroghe previste dal punto 5.1 dell'allegato 4.2 del D. Lgs.118/2011;

Vista la disponibilità finanziaria presente;

- alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 - capitolo 306 conto PF U.1.03.02.05.000,
 - alla Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 03 - capitolo 693 conto PF U.1.03.02.05.000,
 - alla Missione 01 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 - capitolo 1009 conto PF U.1.03.02.05.000,
- del bilancio di previsione 2019-2021.

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 dd. 24.10.2018, esecutiva.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 dd. 13.03.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021;

Visto l'atto di nomina da parte del Sindaco dei Responsabili dei Servizi prot. n. 2130 dd. 15.03.2019 e visto il decreto sindacale prot. n. 2131 di data 15.03.2019 di delega ai Responsabili dei Servizi delle funzioni per l'assunzione degli atti di natura gestionale;

Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

DETERMINA

1. **di acquistare** l'offerta di Wind Tre S.p.a. pervenuta al prot. 7702 del 04.10.2019 per la fornitura del servizio di telefonia mobile e traffico internet, in riferimento alle attuali utenze dei telefoni cellulari in dotazione agli operai comunali, ai custodi forestali e all'ufficio tecnico, sulla piattaforma gestita da CONSIP S.P.A. www.acquistinretepa.it;
2. **di quantificare** la spesa per i primi 24 mesi in complessivi € 2.630,32.=, pari € 1.229,76.= annui IVA compresa, cui aggiungere, per il primo anno € 170,80.= IVA compresa quali spese di cambio piano tariffario;
3. **di quantificare** la spesa successiva ai primi 24 mesi in € 1.320,00.= oltre IVA 22%, cioè complessivi € 1.610,40.= annui.
4. **di impegnare** la spesa derivante dal presente provvedimento di competenza all'esercizio 2019 quantificata in € 427,00:
 - per € 94,89 alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 - capitolo 306 conto PF U.1.03.02.05.000,
 - per € 189,78 alla Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 03 - capitolo 693 conto PF U.1.03.02.05.000,
 - per € 142,33 alla Missione 01 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 - capitolo 1009 conto PF U.1.03.02.05.000,del bilancio di previsione 2019-2021 per l'esercizio 2019.
5. **di impegnare** la spesa derivante dal presente provvedimento di competenza all'esercizio 2020 quantificata in € 1.229,76:
 - per € 273,28 alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 - capitolo 306 conto PF U.1.03.02.05.000,
 - per € 546,56 alla Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 03 - capitolo 693 conto PF U.1.03.02.05.000,
 - per € 409,92 alla Missione 01 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 - capitolo 1009 conto PF U.1.03.02.05.000,del bilancio di previsione 2019-2021 per l'esercizio 2020.
6. **di impegnare** la spesa derivante dal presente provvedimento di competenza all'esercizio 2021 quantificata in € 1.039,06:
 - per € 290,91 alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 - capitolo 306 conto PF U.1.03.02.05.000,
 - per € 581,80 alla Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 03 - capitolo 693 conto PF U.1.03.02.05.000,
 - per € 436,35 alla Missione 01 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 - capitolo 1009 conto PF U.1.03.02.05.000,del bilancio di previsione 2019-2021 per l'esercizio 2021.
7. **di assumere**, ai sensi dell'art. 183 comma 6 lettera b) del D.lgs. n. 267/00 (TUEL) e del punto 5.1 dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011, l'obbligazione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario-Affari Generali (come previsto dal P.E.G.), di impegnare, ai sensi del comma 2 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 - lettera c), la somma di € 1.610,40 annua, relativa negli esercizi successivi al 2021 fino alla cessazione del contratto, ai seguenti macroaggregati di spesa:
 - per € 357,87 alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 - capitolo 306 conto PF U.1.03.02.05.000,
 - per € 715,73 alla Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 03 - capitolo 693 conto PF U.1.03.02.05.000,
 - per € 536,80 alla Missione 01 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 - capitolo 1009 conto PF U.1.03.02.05.000.
8. **di dare atto che** la spesa sarà liquidata al ricevimento delle relative fatture, dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario e Affari Generali ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento comunale di contabilità;
9. **di dichiarare la spesa** esigibile per € 427,00 nell'esercizio 2019, per € 1.229,76 nell'esercizio 2020, per € 1.039,06 nell'esercizio 2021, e per annui € 1.610,40 negli esercizi successivi al 2021 fino alla cessazione del contratto.
10. **di dare atto che**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. -TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.

208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)."

11. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 4, c. 4 della L.P. n. 23/1992, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al citato D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 che, in particolare, riduce il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale a 30 giorni e non ammette il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pellizzari rag. Mirko

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), la copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente determinazione.

Valdaone, li 09 OTT 2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Armani Elena



Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Valdaone, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI VALDAONE
PROVINCIA DI TRENTO

Servizio Patrimonio

Determinazione del Funzionario Responsabile n. 423 di data 09.10.2019

Oggetto: CONTRATTO CON WIND TRE S.P.A. TELEFONIA MOBILE PER TELEFONINI IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI, ALL'UFFICIO TECNICO E AI CUSTODI FORESTALI. CIG. ZD82A17504